



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

*(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2002)*



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

## INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 3 ATTIVITÀ MISTE IN UNO STESSO LOCALE

ART. 4 ATTIVITÀ A DOMICILIO

ART. 5 ATTIVITÀ IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO DEL CLIENTE

ART. 6 TITOLARE DI PIÙ DI UN ESERCIZIO

ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 8 PRIORITÀ E PREFERENZE

ART. 9 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 MODIFICHE DEI LOCALI

ART. 11 SUBINGRESSO

ART. 12 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

ART. 13 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

ART. 14 PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ"

ART. 15 PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE

ART. 16 ORARI

ART. 17 TARIFFE

ART. 18 DISTANZE

ART. 19 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ'

ART. 20 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 21 SANZIONI

ART. 22 RICHIESTA PARERE CONSULTIVO AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA

ART. 23 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - L'attività di barbiere, parrucchiere, di estetista, degli istituti di bellezza comunque denominati compresi i centri di abbronzatura e sauna, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto inerente le predette attività, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune dal presente Regolamento in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2 - L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

3 - Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere preventivo o curativo proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dalle Leggi Sanitarie.

2 - Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le attività gestite dalla Pubblica Amministrazione in base a norme speciali, quali ad esempio quelle che si svolgono presso caserme delle Forze Armate, istituti penali ecc..., rivolte esclusivamente ai membri della convivenza.

## Art. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1 - Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere, di estetista, degli istituti di bellezza comunque denominati compresi i centri di abbronzatura e sauna, che rientrino nella disciplina del presente regolamento, deve preventivamente munirsi dell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione, valida esclusivamente per l'intestatario ed i locali in essa indicati, è rilasciata dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio previo accertamento:

A - del possesso da parte dell'Impresa richiedente dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n.443, ovvero, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata legge n.443, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle ditte;

B - della qualificazione professionale, risultante da certificazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato; del titolare dell'Impresa individuale; di almeno un socio, nel caso di due soci, e a condizione che questi svolga la propria continuativa attività professionale nell'azienda, ovvero della maggioranza dei soci, nel caso i soci siano più di due, se trattasi di impresa societaria aventi i requisiti previsti dalla Legge n.443/85; del direttore dell'azienda nel caso di impresa societaria non avente i



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

requisiti di cui alla predetta Legge n.443 (S.r.l - S.p.a. - Soc.in Accom. Semplice e per Azioni ) ;

C - dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature, risultante da apposito referto dell'A.S.L.

D - dell'esistenza della distanza minima dagli esercizi consimili preesistenti nella misura stabilita dal successivo art.18.

## **Art.3 ATTIVITÀ MISTE IN UNO STESSO LOCALE**

1 - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunta delle attività di barbiere o parrucchiere e di estetista nella stessa sede, purché, per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale e nel rispetto delle normative inerenti ciascuna attività.

2 - In un medesimo locale, ditte diverse possono contemporaneamente essere intestate di distinte autorizzazioni, purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività anche se il locale è munito di un unico ingresso dalla pubblica via.

In ogni caso, per un medesimo locale, è vietato il rilascio di autorizzazioni relative al medesimo tipo di attività.

3 - Non sono soggette all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica svolte negli esercizi di barbieri o parrucchieri dal titolare, da collaboratori familiari o da personale dipendente.

## **Art. 4 ATTIVITÀ A DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

Lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è consentito anche presso il domicilio dell'esercente, compatibilmente con il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, a condizione che il locale adibito a tale scopo possieda i requisiti igienico-sanitari, come previsto dal successivo art. 13, sia distinto dai locali adibiti a civile abitazione purché l'esercente dichiari di acconsentire ai controlli ed alle visite del personale comunale e della Pubblica Amministrazione appositamente incaricato.

## **Art. 5 ATTIVITÀ IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO DEL CLIENTE**

1 - E' vietato lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista in forma ambulante ivi compreso l'esercizio al domicilio del cliente.

2 - E' tuttavia consentita la prestazione saltuaria di servizi presso il domicilio o la dimora del cliente, qualora ciò sia richiesto da causa di infermità o da altre particolari circostanze che impediscano al



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

cliente di recarsi al laboratorio, nonché presso ospedali, case di cura e altre convivenze, da parte di esercenti muniti di regolare autorizzazione in sede fissa, o da loro personale dipendente professionalmente qualificato, purché siano rispettate, in quanto applicabili, le disposizioni igienico-sanitarie previste per l'esercizio di tale attività.

## **Art. 6 TITOLARE DI PIÙ DI UN ESERCIZIO**

Il titolare di due o più autorizzazioni deve affidare a persona professionalmente qualificata, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la conduzione di ciascun esercizio presso il quale non svolga continuativamente la propria personale attività.

## **Art. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1 - Chi intende ottenere l'autorizzazione per aprire o trasferire in altri locali un esercizio di barbiere, parrucchiere ed estetista, ovvero per subentrare o succedere in un esercizio già autorizzato, deve indirizzare al Responsabile dell' Area Polizia Municipale - Commercio opportuna domanda, in regola con l'imposta di bollo.

2 - Nella domanda debitamente datata e sottoscritta, il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, residenza del titolare se impresa individuale; generalità dei soci, ragione sociale e sede legale se trattasi di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 8.8.1985 n.443; generalità del rappresentante legale e del direttore dell'azienda, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla predetta Legge n.443;

-codice fiscale dell'Impresa;

-attività che intende esercitare;

-ubicazione, livello di piano e numero dei locali occupati, precisando se hanno accesso sulla pubblica via, o in cortile interno o altro; in presenza di più ingressi sulla pubblica via, indicare quello principale;

-titolo di godimento dei locali (proprietà o affitto);

-se ne ricorre il caso: nome della persona o denominazione della società cui subentra o succede e numero dell'autorizzazione rilasciata al dante causa.

3 - Alla domanda il richiedente deve allegare:

1) per l'apertura di un nuovo esercizio:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985 n.443, ovvero, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge 443 copia autenticata dell'atto costitutivo o certificato d'iscrizione nel Registro delle Ditte;

b) certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Commissione Provinciale per



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

l'Artigianato, o attestazione di cui alla Legge 29.10.1984 n.735, relativamente alle persone indicate nel secondo comma, lettera B, del precedente art.2;

c) planimetria di Piano Regolatore Generale e di mappa, in scala non inferiore a 1:2000, indicante la localizzazione dell'esercizio; pianta dei locali in scala 1:100, riportante le dimensioni interne, la superficie netta dei vari vani, la superficie netta complessiva e le altezze libere interne dei locali stessi.

2) per il trasferimento di un esercizio già autorizzato:

- i documenti indicati nella lettera c) del punto 1) ed il documento di autorizzazione rilasciato per la precedente sede;

3) per il subingresso:

- copia autenticata dell'atto registrato di cessione o affitto dell'azienda documento di autorizzazione rilasciato al dante causa, oltre ai documenti indicati alle lettere a), b) del punto 1);

4) per la successione:

- certificato di morte del titolare dell'impresa; copia autenticata del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno ed esclusivo titolo alla successione; documento di autorizzazione rilasciato al titolare deceduto; certificazione di cui alle lettere b) del punto 1) per l'erede o per la persona che assume la conduzione dell'azienda ai sensi dell'

art 11, eventuale certificazione di cui alla lettera a) del punto 1)

5) Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Commercio potrà comunque chiedere l'ulteriore documentazione che si renda necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione, in conformità al vigente ordinamento.

6) Il richiedente che intenda esercitare l'attività presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dal precedente articolo 4, dovrà dichiarare nella domanda stessa di acconsentire ai controlli ed alle ispezioni del personale della pubblica Amministrazione appositamente incaricato.

7) Le eventuali istanze non corredate dalla documentazione prescritta o mancanti dei dati di cui ai commi precedenti, non avranno efficacia fino a quando gli interessati, debitamente avvertiti, non le avranno completate. Trascorsi inutilmente 30 giorni dall'invito, l'istanza verrà archiviata.

## **Art. 8 PRIORITÀ' E PREFERENZE**

1 - Le domande complete intese ad ottenere il rilascio di autorizzazioni sono accolte in ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale del Comune.

3 - Per le domande incomplete si terrà conto della data di completamento delle stesse.



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

## Art. 9 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione di cui al precedente art.2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Commercio.

2 - Del provvedimento del Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Commercio viene data comunicazione all'interessato e all'ASL.

3 - Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Commercio provvede ad informare i seguenti Uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) la Camera di Commercio, industria e artigianale e agricoltura.

## Art. 10 MODIFICHE DEI LOCALI

1 - Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Commercio, sentita la' A.S.L. competente.

2 - Costituisce ampliamento dell'esercizio l'utilizzazione di uno o più locali contigui e direttamente comunicanti con quello in cui già viene esercitata l'attività.

## Art. 11 SUBINGRESSO

1 - La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di

parrucchiere, o l'affidamento a terzi della sua gestione, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e siano accertati i requisiti di cui alle lettere A) B) e C) dell'articolo 2.

2 - Nel caso di affitto dell'azienda l'autorizzazione, indipendentemente dalla sua durata, viene reintestata al locatore alla data della soluzione del contratto, accertati i requisiti di cui al primo comma.

3 - In caso di decesso del titolare di un esercizio di cui trattasi, l'autorizzazione è trasferita agli eredi, purché siano accertati i requisiti di cui alle lettere A) B) e C) dell'art. 2.

4 - In caso di morte, di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano che eserciti un'impresa di barbiere o parrucchiere iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, il coniuge o i figli maggiorenni o minori emancipati, o il tutore degli figli minorenni, che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera B) dell'art. 2 possono essere comunque autorizzati a continuare l'attività per un quinquennio, purché si avvalgano della collaborazione di personale professionalmente qualificato.

5 - Decorso il citato periodo, l'autorizzazione sarà revocata, salvo che almeno uno degli eredi non



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 2.

6 - Entro il suddetto periodo ove gli eredi non possano o non intendano esercitare l'attività del de cuius è possibile cedere a terzi l'azienda ereditata, con diritto per l'acquirente di subentrare nell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti necessari.

7 - Nell'ipotesi di cui ai commi 1) e 2) il rilascio dell'autorizzazione al subentrante è subordinato all'avvenuta attivazione dell'esercizio da parte del cedente.

## Art. 12 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio osservando le norme del presente regolamento.

2 - Il trasferimento dell'esercizio per causa di forza maggiore o per altri gravi motivi (indisponibilità dei locali per crollo, sfratto, esproprio o interruzione dell'accesso pedonale ai locali stessi) è soggetto ad autorizzazione; in tal caso le distanze minime stabilite dal successivo art. 18 vengono ridotte del 50%.

## Art. 13 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1 - Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista debbono avere le seguenti caratteristiche:

### A) Locali

I locali possono essere costituiti da uno o più ambienti e devono essere forniti di retro adeguato allo scopo per uso sgombero e di servizi igienici ed avere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno mq. 5 per ogni postazione di lavoro (intendendosi per tale esclusivamente l'apposita "poltrona di lavoro" con un minimo di mq.15 per la prima postazione;

- sono escluse le aree destinate a retri, depositi, servizi igienici e Uffici annessi all'esercizio;

- i pavimenti ricoperti di piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo;

- le pareti fino all'altezza di mt.1,80 ricoperte di adeguato materiale lavabile disinfettabile;

- la porta di accesso all'esterno munita di mezzi idonei alla protezione contro le mosche;

- nel gabinetto di decenza il pavimento ricoperto di piastrelle greificate e le pareti ricoperte di piastrelle ceramiche impermeabili fino a mt.1,80 nonché un lavabo con erogatore non manuale;

- un locale docce per le attività di estetista;

- nel caso le attività avessero i locali suddivisi in box, gli stessi dovranno essere delimitati da pareti in



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

muratura, in legno o altro materiale lavabile e disinfettabile.

Se le pareti dei box sono complete fino al soffitto, gli stessi dovranno avere superficie minima di mq. 9,00 ed adeguato impianto di condizionamento.

Se la delimitazione dei box avviene con pareti alte mt.2,00/2,20 la superficie degli stessi potrà essere ridotta a mq. 6,00.

Per gli esercizi già esistenti verrà tollerato lo stato attuale del gabinetto di decenza che non fosse conforme a tale prescrizione fino a quando non avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio. In tale occasione devono essere eseguite le opere per renderlo conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora l'artigiano intendesse iniziare l'attività presso il proprio domicilio, potrà ottenere la, necessaria autorizzazione se, a giudizio dell' A.S.L. esistono i richiesti requisiti igienico-sanitari dei locali, i quali dovranno essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e con ingresso a parte.

In ogni caso i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di parrucchiere debbono essere costantemente puliti e ben aerati.

B) Impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio.

I locali devono essere dotati di necessari impianti igienico-sanitari, ed in particolar modo di apparecchi di disinfezione degli attrezzi destinati alla lavorazione e di una cassetta di

medicazione contenente i pezzi necessari per il pronto intervento.

1 - Negli esercizi di barbiere deve essere installato per ogni posto di lavoro un lavabo su parete lavabile fino a mt.1,80 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt.0,30; in quelli di parrucchiere deve essere installato almeno un lavabo, con le stesse caratteristiche per quanto riguarda la parete.

2 - Negli esercizi di estetista deve essere installato almeno un lavandino provvisto di comando non manuale su parete lavabile fino a mt. 1,80 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

3 - Ogni lavabo deve essere fornito di acqua calda e fredda;

4 - I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nella tubazione. I sedili dei clienti dovranno essere muniti di appoggiacapo, il quale dovrà essere fornito di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

## **Art. 14 PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente art.2 sono tenuti ad osservare le seguenti particolari prescrizioni:

a) mantenere le attrezzature e le suppellettili destinate all'esercizio dell'attività costantemente pulite, disinfettate e chiuse nell'apposita



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

scaffalatura. La biancheria pulita e quella usata deve essere riposta in distinti e separati scaffali formati da un materiale lavabile e disinfettabile; quella usata non potrà essere riutilizzata se prima non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante;

b) non fare uso del piumino per spargere cipria, ma applicare quest'ultima con polverizzatore a secco e con cotone idrofilo da eliminare dopo l'uso;

e) usare solamente carta non stampata o carta igienica per togliere la saponata dal rasoio, per detergere viso e mani ecc..

d) non impiegare nelle lavorazioni creme, schiume, lozioni e prodotti in genere difformi dalla normativa vigente in materia;

e) attuare tutte le precauzioni necessarie (areazione dell'ambiente, ecc...) per evitare ogni e qualsiasi danno alle persone nel caso vengano utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti ;

f) raccogliere i rifiuti ottenuti dalla lavorazione in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile muniti di coperchio con apertura a pedale;

g) impiegare ove è possibile materiale monouso;

g) rifiutare il servizio alle persone affette da malattie contagiose o parassitarie o da eruzioni cutanee estese.

Qualora ciò si constati durante il servizio, il titolare o il personale addetto dovranno provvedere a ritirare immediatamente la biancheria e l'attrezzatura impiegata, e quant'altro sia venuto a contatto col malato e possa essere veicolo di contagio, per una completa disinfezione.

I titolari delle autorizzazioni devono sempre ottemperare a tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria impartite dall'ASL o altri Organi competenti in materia e devono sempre svolgere l'attività relativa alla loro professione in modo da tutelare la salute della clientela, dei lavoratori e loro.

## **Art. 15 PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE**

1 - Non possono essere addette all'attività di cui all'art. 1 le persone che non siano sottoposte precedentemente alla visita dell' A.S.L. la quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattie infettive o diffuse o da postumi di esse che le mettano in condizioni di contagiare altri.

2 - L'immunità delle malattie sopra indicate è comprovata dall'apposito libretto personale di idoneità sanitaria.

3 - Dette persone sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo da effettuarsi almeno una volta all'anno, nonché a tutte le eventuali misure profilattiche nei



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

modi e nei termini stabiliti dall'A.S.L. competente per territorio.

4 - E' assolutamente vietato assumere o mantenere in servizio nei locali relativi all'attività di cui trattasi, personale non munito di regolare libretto sanitario.

5 - Agli addetti al servizio è fatto obbligo di indossare durante il lavoro un camice perfettamente pulito e curare scrupolosamente la pulizia personale, con speciale riguardo alle mani che vanno lavate accuratamente con acqua e sapone prima di iniziare ciascun servizio.

6 - E' pure obbligatorio l'uso dei guanti per il personale che adoperi tinture o altro materiale potenzialmente dannoso e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati consentiti dalle Leggi vigenti.

7 - Le imprese che in casi particolari ed eccezionali sono chiamate a prestazioni presso Enti, presso Istituti, presso il domicilio di clienti ammalati, devono fare uso di strumenti adeguati a tale attività, contenuti in apposita idonea custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

## **Art. 16 ORARI**

1 - Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio, sentite le

organizzazioni rappresentative di categoria.

2 - E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, con l'indicazione del giorno di chiusura settimanale.

3 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti d'orario per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

4 - Le organizzazioni rappresentative di categoria proporranno al Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività.

## **Art.17 TARIFFE**

All'interno del locale deve essere esposto, in modo che risulti facilmente leggibile da parte della clientela, un cartello recante i prezzi delle prestazioni che vi si eseguono.

## **Art. 18 DISTANZE**

1 - La distanza minima fra esercizi di parrucchiere è stabilita in metri 20,

2 - Qualora nello stesso locale siano esercitati congiuntamente tipi diversi di attività (estetista e parrucchiere) la distanza suddetta viene riferita distintamente a ciascun tipo.

3 - La distanza minima viene misurata tra gli stipiti più vicini dei rispettivi ingressi degli esercizi sulla pubblica



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

via seguendo il percorso stradale pedonale più breve indipendentemente dalle norme sulla circolazione.

4 - Per "ingresso" s'intende quello destinato al pubblico; in presenza di più ingressi, verrà preso in considerazione quello dichiarato principale dall'interessato. Nel caso di esercizi ubicati ai piani superiori la distanza si misura dall'ingresso sulla pubblica via.

5 - Il presente articolo non si applica per il subingresso, mentre nel caso di trasferimento di un esercizio per causa di forza maggiore le distanze di cui al 1° comma vengono ridotte del 50%.

6 - Non è consentita l'attivazione di esercizi simili nello stesso edificio, anche se su piani diversi.

7 - Nei "Centri commerciali", definiti tali dall'Ufficio Urbanistica, la medesima Ditta può attivare anche più esercizi simili - in deroga al presente articolo, ad eccezione del primo - ognuno munito di apposita, distinta autorizzazione.

8 - Le disposizioni suddette non si applicano agli esercizi in attività all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art 19 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1 - La sospensione per qualsiasi motivo dell'attività, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi,

deve essere autorizzata dal Responsabile dell' Area Polizia Municipale – Commercio, al quale va indirizzata a tal fine apposita domanda.

La cessazione dell'attività per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per il quale dispone il precedente art.11 deve essere comunicata al Responsabile di Area Polizia Municipale - Commercio entro quindici giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.

## **Art. 20 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1 - L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio, da uno a 10 giorni se gli addetti all'attività di cui trattasi non siano muniti dell'apposito libretto di idoneità sanitaria o che tale documento sia scaduto di validità, nonché per l'inosservanza del turno di chiusura settimanale o, in caso di recidiva, dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;

- può essere sospesa dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio, fino ad un massimo di 60 giorni, per violazioni di altre norme legislative o regolamentari;

2 - L'autorizzazione decade:

- quando il titolare non pone in attività l'esercizio entro 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda e rilascio



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

dell'autorizzazione, salvo che abbia ottenuto proroga dal Responsabile dell' Area Polizia Municipale – Commercio, concedibile per dimostrate e motivate esigenze;

- nel caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ad un anno;

- qualora il titolare dell'autorizzazione perda alcuno dei requisiti di cui alle lettere A e B del precedente art. 2.

3 - La decadenza è pronunciata dal Responsabile dell' Area Polizia Municipale – Commercio, e comporta l'obbligo di restituzione dell'autorizzazione.

4 - L'autorizzazione viene revocata dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio, qualora entro 5 anni dalla morte del titolare dell'azienda non sia avvenuto il subingresso o la cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 11 e comporta la restituzione dell'autorizzazione.

## **Art. 21 - SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale e da altre Leggi e Regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dal Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti Comunali di ordinanze del Sindaco e Responsabili

di Area/Settore, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Commercio ordina la chiusura dell'esercizio qualora:

1 – il suo titolare non risulti in possesso della prescritta autorizzazione comunale;

2 - il titolare o, in caso di società, il Direttore o la maggioranza dei soci non abbiano conseguito l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;

3 – vengano a mancare i requisiti igienico-sanitari di cui al precedente art.13.

## **Art. 22 RICHIESTA PARERE CONSULTIVO AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA.**

Prima della modifica o della revisione del presente Regolamento dovrà essere richiesto parere consultivo alle organizzazioni rappresentative di categoria.

## **Art. 23 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12.12.1975.